

G. Riscossione del dazio provvisorio

- (9) In considerazione della rilevanza dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dai produttori comunitari, si ritiene necessario riscuotere interamente gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico del codice NC ex 2922 42 00, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (codice Taric : 2922 42 00*10).

2. Il dazio corrisponde ai seguenti importi:

- 0,510 ecu per chilogrammo per le importazioni dei prodotti originari dell'Indonesia (codice addizionale Taric : 8400);

Sono escluse dall'applicazione del dazio le importazioni provenienti direttamente dalla società PT Sasa, Giacarta (codice addizionale Taric : 8401);

- 0,189 ecu per chilogrammo per le importazioni dei prodotti originari della Repubblica di Corea (codice addizionale Taric : 8402).

Sono escluse dall'applicazione del dazio le importazioni provenienti direttamente dalla società Cheil

Foods & Chemicals Inc., Seoul e Seoul Miwom Co. Ltd, Seul (codice addizionale Taric : 8403);

- 0,653 ecu per chilogrammo per le importazioni dei prodotti originari di Taiwan (codice addizionale Taric : 8404).

Sono escluse dall'applicazione del dazio le importazioni provenienti direttamente dalle società Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taichung e Ve Wong Corporation, Taipei (codice addizionale Taric : 8405);

- 0,407 ecu per chilogrammo per i prodotti importati originari della Thailandia (codice addizionale Taric : 8406).

Sono escluse dall'applicazione del dazio le importazioni provenienti direttamente dalla società Thai Fermentation Industry Co., Bangkok e SCT Co., Bangkok (codice addizionale Taric : 8407).

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materie di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 547/90 sono riscossi al livello indicato all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. WILSON